



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla trattazione cartolare del 20/04/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di previdenza RIUNITE iscritte ai nn. 11122/2016 e 517/2018 R.G. promossa da:

Avv. ANTONIO VENTRONE, nato a Santa Maria Capua Vetere, (CE), il 07/07/1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco PONTIERI, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Gestione separata avvocati

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con un primo ricorso del 22.12.16, il ricorrente esponeva *di* aver ricevuto, in data 5 luglio 2016 comunicazione dell'INPS con cui si provvedeva a calcolare d'ufficio i contributi dovuti alla gestione separata dei liberi professionisti per l'anno 2010 con contestuale invito al pagamento della somma di complessivi € 1.012,44, di cui € 579,02 a titolo contributivo ed € 433,42 per sanzioni calcolate ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000, avendo dichiarato in relazione a tale annualità un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni (reddito non assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale).



Con secondo ricorso successivamente incardinato (17.1.2018) e riunito al primo per connessione cd. impropria, deduceva di aver avuto notifica in data 15.1.2018 dell'avviso di addebito n. 328 2017 00052376 55 000, con il quale l'Inps – sede di Caserta – avvisava il ricorrente *“di aver proceduto al controllo della posizione contributiva relativamente a: da 01/2010 a 12/2010 per i contributi accertati e dovuti a titolo di gestione separata liberi professionisti per l'importo totale comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione di euro 1.053,78”*, richiedente le stesse somme, già oggetto d'impugnazione.

Tanto premesso, faceva rilevare nel primo ricorso:

- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell'INPS, in particolare evidenziando la violazione dell'art. 2 comma 26 l. 335/95, come interpretata autenticamente dall'art. 18 comma 12, del d.l. n. 98/11 come convertito in l. 111/11, l'esclusività della Cassa forense per la gestione della Previdenza degli Avvocati, l'obbligatorietà del contributo integrativo nonché la sua natura previdenziale, l'anomalia della doppia imposizione contributiva, il contrasto dell'iscrizione d'ufficio con le previsioni contenute negli atti interni dell'Ente, la natura residuale dell'iscrizione alla Gestione Separata Inps;
- la maturata prescrizione quinquennale del credito, il cui *dies a quo* sarebbe individuato al 16.6.2011;
- l'occasionalità delle rese prestazioni, produttive di un reddito inferiore alla soglia;
- in subordine, la sproporzione delle sanzioni per come calcolate.

Con il secondo ricorso, invece, censurava la violazione dell'art. 24 co. 3 D. lgs. 46/1999, in quanto emesso in pendenza del giudizio avverso il provvedimento di iscrizione alla gestione separata, oltre che la decadenza ed una serie di vizi formali-contenutistici del titolo, nonché sollevava le medesime doglianze di merito già proposte avverso la comunicazione d'iscrizione d'ufficio

Ha concluso, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS, con conseguente annullamento dell'illegittimo addebito dei relativi contributi previdenziali. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito tempestivamente l'Inps, che ha eccepito l'interruzione della prescrizione, decorrente dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (29.8.2011) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo della dichiarante; la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, deducendo che parte ricorrente non aveva comunque provato l'iscrizione alla Cassa Forense e il pagamento del contributo obbligatorio; nonché la retroattività della normativa di cui all'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011, insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese.

Sospesa l'efficacia dell'avviso di addebito, l'Inps nel costituirsi tempestivamente anche nel secondo giudizio ha eccepito la legittimità del proprio operato ex art. 24 comma 3 d. lgs 46/99, la tardività del vizio lamentato ex art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità, oltre che la legittimità dell'iscrizione e la debenza delle somme richieste, spiegando le medesime argomentazioni già svolte ed insistendo per l'accertamento positivo del credito.



Concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la causa – istruita in via documentale, in quanto involgente questioni di mero diritto - è stata decisa mediante dispositivo e contestuale motivazione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

In quest'ottica è doveroso osservare che in occasione dell'ultima udienza celebrata il Giudice aveva concesso alle parti termine per il deposito di note illustrative, rispetto alle quali lo *“scambio e deposito”* di note di trattazione scritta ha avuto la funzione di assicurare a ciascuna parte la propria replica.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

In ogni caso, nessuna delle parti, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte delle altre, ha sollevato problemi di sorta.

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte, alla luce dei recenti interventi della Corte di legittimità sulla questione controversa.

Premessa

L'INPS chiede il versamento dei contributi e delle relative sanzioni, rilevando l'omesso assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali dei redditi prodotti a seguito dell'attività libero professionale, svolta dalla ricorrente nell'anno in questione.

Nel caso di specie parte ricorrente infatti ha dedotto che nell'anno 2010 ha provveduto al versamento del solo contributo integrativo, non essendo tenuto, per normativa statutaria, al versamento contributivo soggettivo all'ente di previdenza di categoria (Cassa forense), oltre quanto dovuto a titolo di contributo integrativo, in quanto, non avendo raggiunto il previsto limite reddituale, non era tenuta (obbligata) ad iscriversi anche alla Cassa professionale.

Si premette che con l'avviso di addebito la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata



sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. "esecuzione esattoriale".

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

È pacifico che l'impugnativa ex art. 24 d.lgs. 46/1999 veda come contraddittore necessario il solo Ente impositore, a cui va notificato il ricorso, secondo quanto testualmente previsto dalla disposizione poc'anzi citata.

Art. 24 co. 3 d. lgs. 46/1999

Nel caso di specie parte ricorrente ha fatto rilevare la contemporanea pendenza dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, innanzi allo stesso magistrato decidente del giudizio iscritto in epoca più risalente recante n. R.G. 11122/16, avverso l'avviso di accertamento del 22.06.2016 e pervenuto il 5.7.2016, con il quale l'Inps ha ingiunto il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010; ha, pertanto, chiesto pronuncia di annullamento dell'avviso del di addebito n. 328 2017 00052376 55 000 del 9.12.2017, consegnato il 15.1.2018, oggetto della presente opposizione, con il quale l'I.N.P.S. ha ingiunto nuovamente il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010, già richiesti con l'avviso di accertamento già impugnato.

L'INPS fonda la propria difesa sulla tardività dell'impugnazione, riconducibile – secondo la sua prospettazione – all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nello stringente termine di 20 gg.

Tale ricostruzione non è condivisibile, atteso che lo strumento di tutela azionato in giudizio è volto a contestare i presupposti dell'iscrizione a ruolo e non già il *quomodo executionis*, come si evince chiaramente dal comma 5 dell'art. 24, a tenore del quale: *“Contro l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore”*.

Ebbene, l'avviso di addebito è stato notificato in data 15.1.2018, mentre il ricorso incardinato il 17.1.2018, esattamente nei 40 giorni richiesti dalla legge; pertanto, la presente opposizione è tempestiva e ammissibile.

Superate le questioni preliminari, reputa il Tribunale che l'avviso di addebito oggi impugnato, con cui si è chiesto dall'Inps il pagamento delle relative somme, mentre era pendente il giudizio relativo alla medesima annualità avverso la nota di recupero, è illegittimo per contrasto con la previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 d. lgs. 46/99 a tenore della quale *“Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”*.

Ebbene, fino al *revirement* della Corte di Cassazione, operato con la sentenza n. 8379 del 09.04.2014, la giurisprudenza si era espressa operando una lettura restrittiva della



norma, secondo la quale l'inibitoria di cui alla disposizione in esame poteva operare unicamente con riferimento agli accertamenti effettuati dall'Ente previdenziale stesso. Il che significa che anche in costanza di interpretazione restrittiva della portata della norma, ad ogni modo non si dubitava che in pendenza di giudizio sull'accertamento compiuto dall'Ente previdenziale stesso non potesse l'INPS iscrivere a ruolo somme relative a presunte omissioni contributive.

I giudici di legittimità hanno dato, poi, una diversa lettura della norma, estendendo l'insussistenza dei presupposti per iscrivere a ruolo il credito per contributi e sanzioni anche agli accertamenti compiuti non direttamente dall'INPS – come nel caso di accertamenti fiscali di Agenzia delle Entrate e contemporanea pendenza di giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie - in applicazione del principio secondo cui *“L'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. La lettera della legge, infatti, è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è consentita nel nostro ordinamento giuridico”* (Cass. n. 4032 del 01/03/2016; Cass. n. 8379 del 09/04/2014).

Tale eccezione risulta assorbente rispetto a qualsiasi altro rilievo mosso avverso l'avviso di addebito.

E' documentato, infatti, che il ricorso introduttivo del giudizio precedentemente incardinato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato alla sede legale in data 15.02.2017 ed alla sede provinciale in data 03.02.2017 emittente l'avviso di accertamento, la quale, con comparsa di costituzione depositata in data 09.01.2018, provvedeva altresì a costituirsi in giudizio; mentre nella successiva data del 15.1.2018 veniva notificato l'avviso di addebito opposto.

Sulla scorta delle univoche indicazioni fornite dalla Suprema Corte, tuttavia, *“in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lg. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”* (Cass. 06/08/2012 n°14149). Per cui occorrerà vagliare la fondatezza della pretesa.

Presupposti dell'iscrizione

Giova premettere, al fine di una corretta comprensione della fattispecie in esame, che è soltanto a seguito della riforma dell'Ordinamento forense, con l. 247/2012, art. 21 co. 8, che *“l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*, rilevando ora il dato reddituale, se inferiore ad una data soglia, al solo fine del pagamento dei contributi minimi (secondo quanto previsto da apposito Regolamento della Cassa Forense).



Ciò posto, l' art. 2 comma 26 legge 335/1995, della cui applicazione alla fattispecie concreta si controverte, sancisce che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [...]”.

Con l'art. 18, co. 12, d.l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.

Tanto premesso, occorre stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo”.

La disposizione di legge individua due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata: quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale; quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo.

Secondo una tesi condivisa dal ricorrente l'espressione riguarderebbe qualsiasi tipo di contributo e quindi sia il contributo *‘soggettivo’*, che dà diritto alle prestazioni previdenziali, che quello *‘integrativo’*. Così che, versando il lavoratore autonomo in una personale condizione che non imponga il versamento del primo tipo di contributo, ma solo quello *‘integrativo’*, dovuto in ogni caso dall'iscritto all'albo, questi per ciò solo non sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione separata.

Secondo l'INPS, di contro, sussiste e permane l'obbligo del versamento contributivo alla gestione separata per coloro che, non essendo soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa, per la loro particolare condizione, versano unicamente il contributo integrativo. Questo, infatti, *ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico*.

A dirimere il suesposto dibattito ermeneutico, che pure ha interessato la giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, n. 30344 del 18.12.2017, che si è espressa in merito ad una fattispecie affatto analoga, sebbene con oggetto il mancato pagamento del contributo soggettivo ad Inarcassa.

Nella specie i giudici di legittimità, prendendo l'abbrivio dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 3240 del 2010, espressamente dichiarano che la genericità del sintagma *‘versamento contributivo’* non può per sé sola ostare alla distinzione tra contributo soggettivo ed integrativo; “il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, co. 26, l. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di



iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (Cass. n. 30344/2017 cit.).

Ciò poiché la finalità sottesa alla normativa di cui si controverte consiste nel garantire la ‘copertura previdenziale’ ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento: o in ragione del tipo di attività, non subordinata all’iscrizione ad un albo professionale, ovvero perché, pur svolgendo un’attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell’istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della Cassa, che provvede alla copertura previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi.

Pertanto, con l’istituzione della gestione separata si è voluto dare copertura previdenziale all’attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della Cassa professionale, ma della quale tuttavia non possono beneficiare quei professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento.

Il cd. contributo integrativo, infatti, pur rispondendo ad esigenze di natura previdenziale, consentendo alla Cassa di disporre di ulteriori entrate per far fronte alle prestazioni cui è tenuta, è tuttavia ripetibile dal professionista nei confronti del cliente, gravando dunque su soggetti estranei alla categoria di cui la Cassa è ente esponenziale. Esso, pertanto, non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale in favore del lavoratore autonomo.

Ne consegue che il reddito, comunque prodotto con l’attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso e ulteriore obbligo contributivo (rispetto al contributo integrativo), mediante il versamento alla gestione separata INPS, che in questa prospettiva assume una funzione residuale, essendo l’unica forma di copertura previdenziale per l’attività svolta nell’anno di riferimento.

A tale orientamento ha dato seguito la recente pronuncia della Corte di legittimità n. 32167 del 12 dicembre del 2018, intervenuta con specifico riferimento alla posizione degli avvocati (a cui hanno fatto seguito ulteriori pronunce del medesimo tenore: *ex multis*, risultano chiare le sentt. Cass. n. 32608/2018; Cass. n. 3799/2019).

In tale ultima sentenza la Corte ha ribadito che le questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dalle precedenti pronunce nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica e per tale ragione va certamente condivisa l’impostazione in base alla quale la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente *indicato la volontà di estendere l’area della tutela assicurativa attraverso l’istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell’intera riforma*. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.



Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. (*“Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS”*).

In altri termini, richiamata decisione delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010, la Suprema Corte ha affermato che la finalità attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, è di conseguire l'estensione delle tutele e si è accentuata attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione *“...Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, comprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, l. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca; amministratori locali; beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico- integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008)”*.

A tale principio di “universalizzazione” della copertura assicurativa obbligatoria, consegue che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Detto obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, circostanza che non è nel caso di specie.

Sotto-soglia

Parte ricorrente eccepisce, invero, il difetto del requisito di abitualità nello svolgimento della professione forense, evidenziando che, per il periodo in esame – anno 2010 - in ogni modo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sarebbe escluso ai sensi dell'art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, che stabilisce l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 114/1998 solo qualora percepiscano un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00.



Osserva il Giudice come l'abitudine dell'attività professionale del ricorrente nel periodo oggetto di causa derivi dalla stessa regolamentazione dell'attività dell'avvocato a cui è precluso lo svolgimento di qualsivoglia altra attività lavorativa subordinata ed autonoma. Né il carattere non abituale dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente può desumersi, come sostenuto, dalla bassa redditività della stessa, posto che la percezione di redditi modesti non è indice dello svolgimento di un'attività di carattere saltuario ed occasionale. Quanto al mancato raggiungimento della soglia di euro 5.000,00, dall'esegesi della stessa norma contenuta nell'art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003 e dalla lettura combinata dell'art. 22, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, come convertito dalla l. n. 111/2011, si inferisce come tale esenzione non riguardi i soggetti che, come gli avvocati, svolgono attività necessariamente caratterizzata dal requisito dell'abitudine in ragione della stessa regolamentazione normativa di tale genere di attività professionale, ma sia indirizzata specificatamente agli incaricati delle vendite a domicilio e ai lavoratori autonomi occasionali, per i quali la suddetta norma individua una sorta di presunzione di abitudine al superamento della percezione di una determinata soglia di reddito. Pertanto, tale rilievo non coglie nel segno.

Contributi cd. "silenti"

In relazione all'argomentazione di parte ricorrente relativa all'inutilità del versamento contributivo alla gestione separata, la Corte di Cassazione ha replicato che *"non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alla peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata"* (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167). Deve altresì rilevarsi come la questione dell'utilità del versamento contributivo *de quo* potrà porsi concretamente soltanto al momento del conseguimento dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso al trattamento pensionistico e come la valutazione di tale profilo si palesi, allo stato, del tutto ipotetica, non essendo possibile prevedere, in termini di certezza, quale sarà l'evoluzione lavorativa del ricorrente; non può sottacersi, in ogni modo, come l'ordinamento previdenziale preveda, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'operatività degli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e della prestazione previdenziale integrativa al fine di valorizzare i versamenti effettuati a gestioni e/o casse diverse.

Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, la pretesa contributiva avanzata dall'Inps appare dunque fondata.

Prescrizione

Posta, dunque, la sussistenza del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi derivanti dalla suddetta iscrizione, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del credito. Si osserva che nel caso di specie la prescrizione quinquennale del credito non è maturata. Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la questione della decorrenza della stessa.



Punto focale dell'*iter* argomentativo e dirimente per la soluzione della controversia è l'esatta individuazione del *dies a quo* della prescrizione, questione che ha aperto in seno alla giurisprudenza di legittimità un acceso dibattito, che ormai può ritenersi sopito, in seguito ai recentissimi arresti.

La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata *ex professo* esaminata nell'arresto della S.C. Cass., sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione "decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi" (diversamente da quanto sostenuto dall'INPS) *ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo*".

La corte di legittimità ha ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui *«in cui i singoli contributi dovevano essere versati»* (art. 55 r.d.l. 1827/1935).

Dunque la Suprema Corte citata non ha ritenuto fondata la tesi difensiva sostenuta dall'INPS, secondo il quale il *dies a quo* del termine di prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La sentenza citata, infatti, ha affermato che *"La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge"*.

La possibilità di attribuire alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo della prescrizione, necessita del resto, infatti dell'allegazione, a carico del creditore, di fatti e /o di condotte idonee a dar conto della ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; conf. Cass. 27950/2018).

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove nel sommo consesso si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: *"[...] il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)"*.

Alla luce del più recente orientamento, dunque, (conferma Cass. 19403/2019) in proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui *«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione*



assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi [...] il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione [...]»).

Giova rammentare che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.

Quanto all'anno 2010 il termine di scadenza va individuato nel 6 luglio 2011.

In tal caso opera la proroga prevista dal Dpcm del 12.05.2011 pubblicato in G.U. n.111/2011 il quale ha così disposto:

“Art. 1 Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011:

1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;*
- b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente”.

Il versamento del saldo 2010 e del primo acconto 2011 delle imposte (IRPEF e/o IRAP comprese le imposte sostitutive) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO 2011 doveva essere effettuato, come correttamente dedotto dal ricorrente, entro il 16 giugno 2011.

Con il D.P.C.M., viene disposto che i versamenti delle persone fisiche possono essere effettuati entro il 6 luglio 2011 ovvero 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ne consegue che per tale anno la proroga è generalizzata in quanto diretta a tutte le persone fisiche, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.



La proroga, tra i vari casi, vale per i contribuenti titolari di partita IVA e le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore; che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore; in particolare si tratta dei soci di società di persone, degli associati di associazioni tra artisti, dei professionisti, dei collaboratori di imprese familiari e dei coniugi di imprese coniugali, dei soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.

Sono ricompresi nella proroga i contributi previdenziali INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate.

Lo slittamento riguarda anche i pagamenti dei contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata, artigiane o commerciali, che sono interessate alla proroga dato che il termine di scadenza è correlato a quello del versamento del saldo annuale delle imposte.

Alla luce di quanto prospettato, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione si determina con riguardo al momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Ne deriva che non può condividersi la prospettazione, fatta propria da parte ricorrente, secondo cui il termine ultimo di pagamento dell'imposta sul reddito coinciderebbe con la data del 16 giugno 2011, perché vi era la possibilità per il contribuente di versare gli importi dovuti fino al 5 agosto 2011 seppur con il pagamento di un'apposita maggiorazione.

Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l'applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito inerente al modello Unico 2011 coincida con la sopra riferita data.

Come ammesso dal medesimo Ente impositore, infatti, pur avendo il ricorrente - nel quadro CM (contribuenti minimi), redditi provenienti da arti e professioni con codice ATECO 691010 (attività degli studi legali) del modello Unico 2011 - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito.

Dolo

Per completezza, si rammenta che non può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che - a differenza di quanto sostenuto dall'Inps - non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunciata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione.

Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: *"In tema di sospensione della prescrizione, costituisce dolo occultamento del debito*



contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata.

Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni.

Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione – possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito.

Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omissso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo; infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva.

Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, in relazione al caso di specie, per l'anno 2010 era il 7.7.2011; ne consegue che il periodo di prescrizione quinquennale non risulta maturato in data 5.7.2016 e, dunque, tempestiva è la nota Inps d'iscrizione. Nessun effetto, né interruttivo né sospensivo della prescrizione, può riconoscersi alle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente per le ragioni sopra espresse.

Nel caso in esame, risulta documentato che parte istante ha ricevuto la comunicazione d'iscrizione nella gestione separata per l'anno 2010 e di richiesta dei relativi contributi, con raccomandata giunta al destinatario in data 5.7.2016, con rituale sottoscrizione, non disconosciuta in questa sede.

Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

Sanzioni

Per quanto riguarda, infine, la misura delle sanzioni civili – che sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di evasione, occorre rilevare che, affinché ricorra tale ipotesi, è necessario che vi sia *“evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro,*



con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *“L’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps concretizza l’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell’omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, quando si può presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sull’inadempiente l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede [...]”* (Cass. civ. sez. lav., 02/05/2018, n. 10427).

Nella fattispecie, tenendo conto che il ricorrente si duole, tra l’altro, della sostanziale sproporzione della misura delle sanzioni, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento non sia ascrivibile a dolo del debitore.

In primo luogo, infatti, non vi è stato alcun occultamento del reddito al quale i contributi sono commisurati, essendo pacifico che l’avv. Ventrone stesso ha appunto denunciato nel modello fiscale il reddito da lavoro autonomo percepito nel 2010 (quadro CM del modello Unico 2011), esaminando il quale l’Istituto ha potuto appunto avanzare la sua pretesa; né risulta che la mancata compilazione del quadro RR, facente parte della medesima dichiarazione, abbia in qualche modo ostacolato la rilevazione del reddito.

Dunque, deve reputarsi che il ricorrente non avesse alcuna intenzione di sottrarsi ad adempimenti contributivi e che nulla ha fatto per celare in qualche modo all’INPS la propria posizione lavorativa e reddituale.

Deve perciò, sul punto accogliendosi il ricorso nella sua formulazione subordinata, dichiararsi che sui contributi dovuti per l’anno 2010 sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall’art. 116, comma 8, lett. a) della l. n. 388/2000 che dispone: *“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Va accolta, dunque, la formulazione subordinata della domanda.

L’importo del contributo Inps ammonta per l’anno 2010 ad € 1.012,44, di cui € 579,02 a titolo contributivo ed € 433,42 per sanzioni, interessi, oneri di riscossioni e spese di notifica, esorbitante rispetto al tetto massimo del 40% dell’importo dei contributi omessi, essendo state le sanzioni calcolate pari a circa l’80% dell’importo dei contributi.

Spese di lite

Tenuto conto della soccombenza reciproca, nell’accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), nonché tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza



insorto in materia, avuto riguardo all'epoca di introduzione del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in L. 10/11/14 n. 162.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 328 2017 00052376 55 000 ex art. 24 co. 3 D. lgs. 46/1999;
- 2) dichiara dovuti alla Gestione Separata i contributi previdenziali richiesti dall'INPS a Antonio Ventrone per l'anno 2010, maggiorati della sanzione dovuta per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, dal 5 agosto 2011 fino al soddisfo;
- 3) rigetta nel resto la domanda;
- 4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 aprile 2020.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*.

